



OGGETTO: CUP: B49G24000290004 - FORNITURA DI ARREDI, COMPLEMENTI DI ARREDO, SERVIZI ED OPERE ACCESSORIE PER IMMOBILI AFFERENTI I SERVIZI SOCIALI. LOTTO 1 DI 2 - CENTRI DIURNI DISABILI

LOTTO 1 di 2

IL DIRETTORE ad interim
DELL'AREA DOMICILIARITA'
e
RESPONSABILE UNICO DI
PROGETTO
Dott. Guido Gandino
(firmato digitalmente)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Rev.	Data	Descrizione	Red.	Rev.	File
Rev.	17/06/2025	Ultima Revisione			
Rev.	Data	Descrizione	Red.	Rev.	File
1	14/04/2025				

All. 4a



UNI EN ISO 9001:2015



CERTIQUALITY
È MEMBRO DELLA
CONFEDERAZIONE OSQ

DIREZIONE Welfare e salute

Area Residenzialità / Area Diritti e Inclusione

Milano



Comune
di Milano

<i>SEZIONE 1</i>	4
<i>NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO</i>	4
ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI.....	4
ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 1.4 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO	5
ART. 1.5 – CARATTERISTICHE MINIME DEGLI ARREDI	6
ART. 1.6 – ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE GRAFICA - APPALTATORE.....	8
ART. 1.7 – UBICAZIONE ALLOGGI E LORO CARATTERISTICHE.....	9
ART. 1.8 – ASSEMBLAGGIO E MEZZI.....	9
ART. 1.9 – IMPORTO DELL'APPALTO	9
ART. 1.9 BIS – FORNITURA DI ARTICOLI ULTERIORI E/O DIVERSI	10
ART. 1.10 – CERTIFICAZIONI	10
ART. 1.11 –VISIONE ARREDI.....	11
ART. 1.11BIS – DIRITTI D'AUTORE E INDUSTRIALI	12
ART. 1.12 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI ARREDI.....	12
ART. 1.13 – PRESA VISIONE APPARTAMENTI E STRUTTURE.....	12
ART. 1.14 – MODALITÀ DI CONSEGNA E GESTIONE RESI.....	12
ART. 1.15 – COLLAUDI E VERIFICHE	13
ART. 1.16 – ONERI	14
ART. 1.17 – ORGANIZZAZIONE E SEDI.....	15
ART. 1.18– GARANZIA DA VIZI ED EVIZIONE	16
<i>SEZIONE 2</i>	18
<i>DISCIPLINA CONTRATTUALE</i>	18
ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.....	18
ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA	18
ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.....	18
ART. 2.4 – PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'APPALTATORE	19
<i>SEZIONE 3</i>	20
<i>DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE</i>	20
ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE	20
ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE.....	20
ART. 3.3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.	20
ART. 3.4 – VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE.....	20
ART. 3.5 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE	21
ART. 3.6 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE.....	21
ART. 3.7 – REFERENTI DELL'APPALTO.....	23
ART. 3.8 – PERSONALE.....	24
ART. 3.9 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI.....	26
ART. 3.10 – SICUREZZA.....	26
ART. 3.11 – SUBAPPALTO	27
<i>SEZIONE 4</i>	30
<i>DISCIPLINA ECONOMICA</i>	30
ART. 4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI	30

DIREZIONE Welfare e salute

Area Residenzialità / Area Diritti e Inclusione

Milano



Comune
di Milano

ART. 4.2 – ANTICIPAZIONE	30
ART. 4.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	31
ART. 4.4 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.....	33
ART. 4.5 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	33
<i>SEZIONE 5</i>	35
<i>CAUZIONE E GARANZIE</i>	35
ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE.....	35
ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA.....	36
ART. 5.3 – ASSISTENZA POST VENDITA	36
<i>SEZIONE 6</i>	37
<i>NORME FINALI</i>	37
ART. 6.1 – RISERVE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO.....	37
ART. 6.2 – RISOLUZIONE	38
ART. 6.3 – ESECUZIONE IN DANNO	39
ART. 6.4 – RECESSO	39
ART. 6.5 – RESPONSABILITA’	40
ART. 6.6 – VIGILANZA E CONTROLLI.....	40
ART. 6.7 – FORO COMPETENTE.....	40
ART. 6.8 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.....	40
ART. 6.9 – STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	40
ART. 6.10 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	41



SEZIONE 1

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.
2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

- | | |
|------------------------------|---|
| ➤ <i>Amministrazione</i> | Comune di Milano – Stazione Appaltante; |
| ➤ <i>Appaltatore</i> | l'Operatore Economico Esecutore della fornitura; |
| ➤ <i>Capitolato Speciale</i> | il presente documento; |
| ➤ <i>Contratto</i> | il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore; |
| ➤ <i>Prestazione</i> | la fornitura oggetto del presente documento |
| ➤ <i>Codice</i> | il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i. |
| ➤ <i>RUP</i> | Responsabile Unico del Progetto; |
| ➤ <i>DE</i> | Direttore Esecuzione contratto |

ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento della fornitura di arredi e complementi di arredo per interno a ridotto impatto ambientale per: Centri Diurni per Disabili, tutti nella disponibilità dell'Amministrazione e destinati a finalità sociali (Vedi allegato 1 Elenco Località), fatto salvo quanto previsto al successivo art. 1.7.
2. In particolare, oltre alla fornitura degli arredi e complementi di arredo successivamente descritti, è richiesta l'esecuzione delle prestazioni di trasporto e consegna al piano, il montaggio, l'installazione e rimozione del materiale di risulta/imbballaggio con relativo trasporto alle discariche autorizzate e il ritiro di eventuali arredi fuori uso in sostituzione della fornitura consegnata (o in alternativa a un numero di articoli pari alla fornitura consegnata), nonché l'eventuale affidamento di proposte di layout (schemi progettuali, allestimenti e layout e i sopralluoghi di cui all'art. 1.6). Le suddette prestazioni sono da intendersi comprese nel costo della fornitura stessa.
3. L'Appaltatore si impegna ad eseguire tutte le prestazioni necessarie per garantire la fornitura di arredi/complementi di arredo secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e nei suoi Allegati, con caratteristiche tecniche, qualitative e di corretto funzionamento per garantire l'idonea durata con un corretto utilizzo da parte degli utenti.
4. La fornitura degli arredi dovrà essere comprensiva di tutta la ferramenta e gli accessori necessari, affinché venga assicurato l'uso degli stessi in condizioni di efficienza e sicurezza.

DIREZIONE Welfare e salute

Area Residenzialità / Area Diritti e Inclusione

Milano



Comune
di Milano

5. La fornitura comprende anche l'onere di creazione di fori o tagli e modifiche su parti di mobilia che possano intralciare l'uso di prese e interruttori o passaggi di cavi.
6. Tutti gli scaffali dovranno essere fissati al muro.
7. Le tipologie e le caratteristiche tecniche e dimensionali degli arredi richiesti sono contenute nel presente Capitolato Speciale (da ora in poi "Capitolato") e nella Stima pubblicata.
8. L'ubicazione e piano delle strutture e le quantità di arredi richiesti per ognuna sono indicate **nell'Allegato 1 Elenco località.**
9. Le strutture dovranno essere arredate con lo stesso allestimento, con riferimento a ciascuna struttura come indicato nell'**Allegato 1.**
10. I locali interni di ciascuno degli immobili sono descritti nelle planimetrie allegate al presente Capitolato Speciale d'Appalto (**Allegato 3**). La tipologia, dimensione e posizionamento degli arredi indicati nelle planimetrie sono puramente indicativi.
11. Le strutture saranno destinate ad accogliere temporaneamente persone in condizioni di disagio o portatori di handicap appartenenti a tutte le fasce di età: Adulti, Anziani, Nuclei familiari composti da genitore + bambino/i.

ART. 1.4 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. I beni da fornirsi dovranno essere conformi, per ciascuna delle tipologie richieste, alle caratteristiche tecnico-costruttive precisate nel presente Capitolato, suoi **Allegati** e nella stima.
2. Per la sopra detta fornitura, l'operatore economico aggiudicatario del presente appalto si impegna a:
 1. eseguire la fornitura ai prezzi unitari, di cui alla stima al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara, fatto salvo quanto disposto al successivo art. 1.9 bis;
 2. eseguire la consegna con installazione e montaggio dei prodotti da fornirsi, nei termini e con le modalità specificate nel presente Capitolato;
 3. garantire il servizio di assistenza post-vendita, nei termini e con le modalità specificate nel presente Capitolato.

La fornitura dovrà comprendere tutte le parti ed accessori necessari, anche se non espressamente menzionati nei predetti atti di gara, per rendere gli allestimenti perfettamente operativi.

L'aggiudicatario si obbliga a predisporre un elenco per struttura con eventuale suddivisione per piano con l'indicazione di tutti gli arredi installati/montati. Tale elenco verrà consegnato all'Amministrazione al termine del montaggio/installazione di ogni singola struttura.

DIREZIONE Welfare e salute

Area Residenzialità / Area Diritti e Inclusione

Milano



Comune
di Milano

L'esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata con la massima diligenza ed efficacia da parte dell'Appaltatore.

La messa in opera ed allestimento degli arredi dovrà essere eseguito a regola d'arte da personale specializzato con responsabilità a carico dell'Appaltatore della corretta esecuzione in opera degli arredi.

L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Civica Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di carattere ambientale, di sicurezza di igiene e sanitarie vigenti, oltre che da eventuali pretese che i terzi dovessero **avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione diretta e indiretta delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.**

Trattandosi di fornitura di arredi per interni, si applicano, ove previsto, le specifiche tecniche ambientali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n. 254 "affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni".

ART. 1.5 – CARATTERISTICHE MINIME DEGLI ARREDI

1. Gli arredi, i complementi e tutti i materiali offerti dovranno essere nuovi e costituiti da materiali di ottima qualità, rifiniti a perfetta regola d'arte, privi di difetti intrinseci e dovranno presentare le caratteristiche tecnico-costruttive di livello pari o superiore a quelle precisate nel presente Capitolato, suoi *Allegati, e nella stima*, da intendersi quali standard minimi e inderogabili di riferimento e tener conto delle sottoelencate indicazioni:
 - dovranno essere realizzati in conformità alle leggi ed alle normative vigenti per il settore degli arredi e complementi di arredo e dovranno soddisfare le disposizioni di legge e regolamenti in materia di antinfortunistica, sicurezza, igiene ambientale e prevenzione incendi;
 - dovranno essere tra loro coordinati nel colore al fine di un risultato di estetica gradevole e uniforme;
 - i tavoli devono essere progettati in modo tale che incoraggino la corretta postura;
 - tutte le parti in stoffa e le imbottiture dovranno essere omologate in classe di reazione al fuoco almeno 1 IM;
 - tutti i componenti costituiti da pannelli a base di legno (multistrato, truciolare, ecc.) devono essere a bassa emissione di formaldeide (almeno classe E1).
2. Gli arredi, i complementi e tutti i materiali offerti al fine di ridurre il rischio di infortuni alla persona o danni, dovranno rispettare i seguenti requisiti:
 - la forma di tutte le parti degli arredi con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, dovranno essere tali da evitare lesioni personali;
 - la ferramenta, in fusione di alluminio o in metallo cromato di prima qualità, non deve sporgere dalla propria sede e non deve interferire con la continuità delle superfici;
 - tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale e comprese le parti accessibili dei mezzi di fissaggio, devono essere perfettamente rifinite e

DIREZIONE Welfare e salute

Area Residenzialità / Area Diritti e Inclusione

Milano



Comune
di Milano

non devono presentare superfici grezze, bave, sbavature, scheggiature, sbrecciature o bordi/spigoli taglienti e non devono avere tubi con le parti terminali aperte;

- eventuali parti lubrificate devono essere opportunamente protette;
- le finiture dei piani devono essere conformi alle norme sulle misure di riflettanza;
- tutti gli elementi del mobilio dovranno avere bordi arrotondati;
- eventuali fori dovranno avere diametro minore o uguale a 6 mm oppure maggiore o uguale a 25 mm;
- in qualsiasi struttura non dovranno essere presenti parti o meccanismi che possano causare l'intrappolamento delle dita;
- tutte le parti componenti non devono essere staccabili se non con l'uso di apposito attrezzo e nessuna parte strutturale dovrà allentarsi involontariamente;
- le estremità appuntite di eventuali viti, chiodi o altri analoghi mezzi di fissaggio usati nella costruzione dei prodotti non devono essere accessibili;
- eventuali parti mobili o regolabili devono essere in modo da evitare rischi di lesioni e di funzionamento accidentale;
- tutti gli arredi e i complementi richiesti devono possedere caratteristiche di reazione al fuoco, stabilità, sostenibilità dei carichi, resistenza al calore e agli sbalzi di temperatura, alla corrosione, ai liquidi freddi, resistenza alla luce, alle abrasioni e alle sollecitazioni;
- le parti terminali delle gambe e dei componenti costituiti da profilati metallici dovranno essere chiusi;
- elementi estraibili devono essere dotati di finecorsa in apertura, con l'esclusione di quelle parti di cui è prevista l'asportazione dal mobile;
- ogni mobile fornito dovrà essere accompagnato dalle informazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia e la manutenzione.

3. Per tutte le dimensioni degli arredi, ad eccezione delle specifiche tolleranze previste per determinate tipologie di arredi indicate nella stima, sono ammesse tolleranze pari al +/-5%.
4. Per quanto sia garantita una tolleranza nelle misure degli arredi forniti, dovrà comunque essere garantita la adeguatezza dimensionale degli arredi che devono essere utilizzati insieme,
5. Sono altresì comprese nella fornitura, senza ulteriori oneri in capo all'Amministrazione, eventuali modifiche migliorative o adattamenti che si rendessero necessari per la corretta installazione degli arredi e il loro corretto utilizzo.
6. Il posizionamento degli arredi dovrà, possibilmente, rispettare le predisposizioni degli impianti presenti in modo da non impedire l'accesso a prese elettriche o interruttori e, in ogni caso, gli arredi non dovranno interferire con le vie di fuga, occultare cartelli, o rendere difficoltoso l'accesso agli estintori e/o alle manichette antincendio.
7. Si precisa che l'Amministrazione, all'atto dell'emissione dei singoli ordini per ciascuna struttura indicherà il colore e l'eventuale combinazione degli stessi tra i diversi proposti dall'Appaltatore che caratterizzeranno definitivamente i beni oggetto della fornitura.
8. Qualora in fase di installazione e montaggio della fornitura si riscontri che uno o più dei beni consegnati non risulta utilmente inseribile nel contesto, l'Amministrazione in accordo con

DIREZIONE Welfare e salute

Area Residenzialità / Area Diritti e Inclusione

Milano



Comune
di Milano

l'Appaltatore può richiederne la sostituzione con uno di medesima tipologia, anche con misure e modelli differenti, purché rientrante nella medesima fascia di prezzo, senza costi aggiuntivi a carico dell'Amministrazione.

ART. 1.6 – ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE GRAFICA - APPALTATORE

Se ritenuto necessario, l'Amministrazione potrà richiedere un'attività di elaborazione grafica, che dovrà essere eseguita a cura dell'Appaltatore, a seguito di sopralluogo, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

L'elaborazione grafica dovrà essere eseguita senza alcun onere a carico dell'Amministrazione.

Il layout dei prodotti sarà necessariamente vincolato anche dall'impiantistica delle sedi e si dovrà tenere in dovuto conto: le portate delle solette, il cablaggio, il riscaldamento, il raffrescamento, l'illuminazione e la rete elettrica.

Il sistema degli arredi e complementi di arredo dovrà fornire un'immagine di solidità, di qualità, di innovazione tecnologica e di resistenza nel tempo, suggerendo anche un'immagine forte del servizio pubblico, e di rispetto della "cosa pubblica", oltre che, in primo luogo, di accoglienza degli ospiti.

Tutto ciò non dovrà andare a discapito dell'efficienza e della funzionalità, ma al contrario essere esaltato in un insieme di flessibilità, di aggregabilità, di componibilità, e quindi in un sistema facilmente ampliabile o modificabile nel tempo e nell'uso con riguardo alle esigenze di altri target di ospiti.

Requisiti dell'elaborazione grafica

Gli elaborati grafici dovranno essere nitidamente leggibili, essenziali, e se richiesto anche con tecniche di rendering, completi di tutti gli elementi necessari per la comprensione dei vari aspetti costitutivi (ad esempio: legenda descrittiva dei prodotti inseriti, denominazione degli ambienti, differenziazione cromatica delle diverse aree funzionali, indicazione dei percorsi, ecc.); dovranno essere disegnati alla scala richiesta o maggiore (almeno 1:100 per il progetto di arredo), ed eseguiti con tecnica professionale; in particolare, si raccomanda di distinguere graficamente e in modo chiaro le proposte integrative d'arredo eventualmente inserite negli elaborati grafici in aggiunta rispetto a quanto indicato negli atti di gara.

Ogni elaborato dovrà essere obbligatoriamente corredato da una lista di tutti i prodotti offerti e da una relazione tecnica (opportunosamente correlata) che eventualmente presenti le proposte integrative e le modifiche migliorative proposte rispetto alla richiesta fatta dall'Amministrazione con tutti i ragguagli necessari/utigli alla valutazione dell'offerta (tassativamente: disegno o fotografia e distinta delle caratteristiche tecniche di ogni elemento, ivi comprese dimensioni, materiali costitutivi, omologazioni e certificazioni) e che dia conto anche delle logiche generali seguite, motivando esplicitamente le principali scelte progettuali sia in senso distributivo che di scelta delle linee di arredo.



ART. 1.7 – UBICAZIONE ALLOGGI E LORO CARATTERISTICHE

1. Tutte le strutture interessate dalla fornitura sono ubicati nel Comune di Milano, come meglio identificati negli Allegati al Capitolato.
2. In caso di trasferimento di un servizio in una struttura diversa da quella indicata negli Allegati al Capitolato, l'Amministrazione indicherà con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla consegna richiesta, il nuovo luogo dove andranno consegnati/installati gli arredi, nell'ambito del Comune di Milano.
3. Per la fornitura di cui all'art. 1.9 bis, l'Amministrazione indicherà con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla consegna richiesta, i luoghi, che potranno essere ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti negli allegati, dove andranno consegnati/installati gli arredi, nell'ambito del Comune di Milano.
4. Negli Allegati al Capitolato e nella stima sono inoltre elencati tutti tipi e quantità di arredo richiesti per ogni singola struttura.
5. I locali interni di ciascuno degli immobili sono descritti nelle planimetrie allegate al presente Capitolato (Allegato 3).

ART. 1.8 – ASSEMBLAGGIO E MEZZI

1. Le prestazioni di cui al presente Capitolato dovranno essere espletate con personale qualificato, con esperienza ed idoneo ad assicurare un corretto assemblaggio degli arredi nei diversi ambienti.
2. Le prestazioni dovranno essere effettuate mediante l'impiego dei necessari strumenti tecnici e operativi e con mezzi idonei al trasporto degli arredi e di eventuali apparecchiature per facilitare la consegna al piano.

ART. 1.9 – IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo massimo contrattuale per l'esecuzione a misura della fornitura oggetto del presente Capitolato, da sottoporre al ribasso percentuale offerto in gara, è pari a € 202.000,00 IVA esclusa; oneri per la sicurezza per rischi da interferenze pari a zero.
2. Per ciascuna tipologia di fornitura prestata sarà corrisposto il relativo importo unitario indicato nella stima che costituisce documento di gara, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara.
3. Il corrispettivo contrattuale verrà determinato in base alla quantità di beni commissionati che verranno effettivamente consegnati ed installati, tenendo conto del ribasso percentuale offerto da applicarsi:
 - sui prezzi unitari di ciascuna delle tipologie di arredi indicati nella Stima Economica della fornitura;
 - sui prezzi unitari dei singoli articoli commissionati ai sensi del successivo art. 1.9 bis,

DIREZIONE Welfare e salute

Area Residenzialità / Area Diritti e Inclusione

Milano



Comune
di Milano

ribassati del 30,00%, tratti dai listini ufficiali allegati ai cataloghi presentati dall'Appaltatore e/o reperiti successivamente. I cataloghi dovranno essere quelli ufficiali distribuiti ai negozi e pubblicati su Internet primadell'indizione della gara.

4. L'aggiudicazione della fornitura viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. L'appalto è aggiudicato a misura.

ART. 1.9 BIS – FORNITURA DI ARTICOLI ULTERIORI E/O DIVERSI

1. È facoltà dell'Amministrazione richiedere all'Appaltatore la fornitura di ulteriori arredi diversi da quelli indicati nella stima, nonché dei relativi accessori.
2. Detti articoli verranno individuati dall'Amministrazione dai cataloghi proposti dall'Appaltatore.
3. I prezzi dei listini saranno diminuiti del 30% oltre lo sconto percentuale unico offerto in sede di gara.
4. I cataloghi dovranno essere quelli ufficiali distribuiti ai negozi e pubblicati su Internet prima dell'indizione della gara.
5. È fatto obbligo all'Appaltatore di consegnare all'Amministrazione, prima dell'inizio delle prestazioni i listini prezzi di tutti gli arredi commercializzati compresi i servizi offerti.
6. Anche la fornitura dei predetti articoli sarà comprensiva di tutto quanto previsto nel presente Capitolato e le quantità richieste rientreranno nei limiti dell'importo contrattuale.

ART. 1.10 – CERTIFICAZIONI

1. L'operatore economico, in sede di gara, dovrà dichiarare con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, la rispondenza, per ciascuna delle tipologie di prodotti, alle caratteristiche tecnico-costruttive indicate nel presente Capitolato, suoi Allegati e nella stima economica.
2. È fatto obbligo all'Appaltatore di consegnare all'Amministrazione, prima dell'inizio delle prestazioni, per tutti i prodotti oggetto del presente contratto le sotto indicate certificazioni attestanti:
 1. la rispondenza di ciascuna delle tipologie di prodotti alle caratteristiche tecniche di cui al presente Capitolato, suoi *Allegati e alla stima economica*;
 2. la buona qualità degli stessi e l'assenza di difetti che li rendano impropri all'uso a cui sono destinati;
 3. la conformità degli articoli alle norme UNI EN ISO vigenti in materia alla data di presentazione dell'offerta;
 4. che i materiali utilizzati per la costruzione dei prodotti su tutte le facce siano in classe di reazione al fuoco non superiore a 1;

DIREZIONE Welfare e salute

Area Residenzialità / Area Diritti e Inclusione

Milano



Comune
di Milano

5. l'omologazione ministeriale (rilasciata dal Ministero dell'Interno) ai fini della prevenzione Incendi D.M. 26/06/1984 e 03/09/2001 sugli articoli imbottiti (da intendersi per il manufatto finito), intestata al produttore dell'articolo ed in corso di validità, da cui si evinca la classe ignifugata I1M;
6. la conformità dei prodotti alla normativa in materia di sicurezza applicabile;
7. la conformità alle misure di riflettanza della finitura dei piani;
8. per i prodotti legnosi, la provenienza da foreste gestite in maniera sostenibile o la costituzione in legno riciclato. Le due frazioni di legno sostenibile e legno riciclato possono essere presenti in percentuale variabile con somma 100%.
9. che i prodotti a base di legno riciclato non contengano le sostanze di seguito elencate nella seguente tabella in quantità maggiore a quella specificata:

Elemento/composto	mg/kg di legno riciclato
Arsenico (As)	25
Cadmio (Cd)	50
Cromo (Cr)	25
Rame (Cu)	40
Piombo (Pb)	90
Mercurio (Hg)	25
Cloro totale (Cl)	1000
Fluoro totale (F)	100
Pentaclorofenolo (PCP)	5
Benzo(a)pyrene (creosoto)	0,5

10. che l'emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno è inferiore al 50% del valore di classificazione E1 indicato nella norma UNI EN 13986 allegato B;
 11. la quantità di emissione di sostanze organiche volatili (COV totali) da prodotti finiti ovvero da ciascuno dei materiali, componenti o semilavorati, che non deve superare i 500 µg/m³.
 12. la conformità ad ogni altra normativa specifica relativa a tutti i prodotti che verranno offerti.
3. Le certificazioni inerenti i materiali, quali ad es. i rivestimenti e le parti lignee, dovranno essere intestate alle aziende produttrici dei materiali stessi e l'impresa concorrente alla presente gara dovrà allegare alla documentazione di gara apposita dichiarazione che gli stessi materiali certificati, saranno impiegati nei prodotti offerti. Tutte le restanti certificazioni dovranno essere intestate alle aziende produttrici degli articoli offerti. Le certificazioni dovranno essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 1.11 –VISIONE ARREDI

1. A richiesta dell'Amministrazione, dovrà essere possibile visionare, in luogo collocato all'interno dell'Area Metropolitana di Milano, un componente di ogni tipologia di arredo che verrà fornito.

Lotto 1_AII. 4a - Capitolato speciale rett.



ART. 1.11BIS – DIRITTI D'AUTORE E INDUSTRIALI

L'impresa aggiudicataria si impegna a trasferire i prodotti nel pieno rispetto delle norme attinenti ai diritti d'autore e industriali.

In particolar modo:

- l'Amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso in cui l'Appaltatore abbia usato, nell'esecuzione della fornitura, soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa;
- l'impresa assume l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad esse relativi (compresi gli onorari d'avvocati in equa misura), a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero derivante, o che si pretendessero derivare, dalla fabbricazione, vendita, gestione od uso di uno o più prodotti oggetto della fornitura.

ART. 1.12 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI ARREDI

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di piani d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione, gli arredi offerti devono essere prodotti con materiali e processi produttivi a ridotto impatto ambientale.

La fornitura dovrà pertanto essere effettuata nel rispetto dei “*Criteri Ambientali Minimi*” di cui al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n. 254 “*affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni*”.

L'Appaltatore dovrà produrre al RUP almeno 5 gg. prima della data di avvio della singola fornitura le certificazioni/documentazione attestante il rispetto dei CAM per i prodotti che lo prevedono e per i quali ha fornito apposita dichiarazione in sede di gara.

ART. 1.13 – PRESA VISIONE APPARTAMENTI E STRUTTURE

L'Appaltatore entro 10 giorni di calendario dall'avvio delle prestazioni, dovrà procedere alla presa visione / sopralluogo delle strutture presso cui dovranno essere consegnati gli arredi.

ART. 1.14 – MODALITÀ DI CONSEGNA E GESTIONE RESI

A) CONSEGNE

1. L'Appaltatore per la fornitura e l'allestimento degli arredi dovrà coordinarsi, nei tempi e nei modi che verranno indicati dall'Amministrazione la quale potrà indicare le priorità di consegna. A tal fine, l'Appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione la calendarizzazione delle fasi di consegna (suddivisa tra tempi di produzione e tempi di allestimento appartamenti e strutture) suddivisa per le singole strutture.

DIREZIONE Welfare e salute

Area Residenzialità / Area Diritti e Inclusione

Milano



Comune
di Milano

2. Ogni consegna con relativa installazione degli arredi dovrà essere ultimata, entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, ovvero il miglior periodo offerto in sede di gara, a decorrere dal singolo ordinativo. Potrà essere emesso un unico ordinativo per l'allestimento di tutte le strutture oppure per singole o plurime strutture.
3. L'Amministrazione si impegna a rendere accessibili i locali presso i quali dovrà essere effettuata la consegna dei prodotti richiesti.
4. La responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto resta a carico dell'operatore economico aggiudicatario che dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'imballaggio dei prodotti da fornirsi, in modo da evitare qualsiasi danno agli stessi.
5. Il materiale dovrà essere perfettamente confezionato ed imballato a regola d'arte, secondo la tipologia di ogni manufatto e consegnato a cura e spese dell'aggiudicatario, scarico e trasporto al piano compresi.
6. L'operatore economico aggiudicatario, si impegna, all'atto della consegna dei prodotti richiesti, a produrre al referente incaricato per conto dell'Amministrazione, tutta la documentazione necessaria (Certificazioni, manuali d'uso, etc..).
7. Alla scadenza del termine stabilito per la consegna dei beni e dei relativi complementi, gli stessi dovranno essere perfettamente funzionanti, pronti all'impiego specifico e all'uso pieno e incondizionato.
8. In caso di ritardi nelle consegne verranno applicate le penali previste dal presente Capitolato.
9. L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di differire in tutto o in parte il termine di consegna fino a un massimo di 3 mesi.

B. GESTIONE DEI RESI

Qualora dal controllo di corrispondenza tra documento di trasporto, ordini e merce consegnata, oppure da collaudi o utilizzi successivi, l'Amministrazione rilevi:

- difformità di quantità (quantità dell'articolo consegnato superiore alla quantità dell'articolo ordinato, presenza di articoli non ordinati);
- difformità di qualità (articolo difforme, viziato o difettoso);

l'ufficio competente ne darà comunicazione a mezzo e-mail al fornitore attivando le pratiche di reso.

Il fornitore si impegna a ritirare, concordando con l'Amministrazione le modalità di ritiro, senza alcun addebito entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dall'invio della segnalazione la merce non conforme. Entro lo stesso termine il fornitore dovrà provvedere alla consegna della merce effettivamente ordinata e/o esente da vizi, difformità o difetti, ferma restando l'applicazione delle penali.

ART. 1.15 – COLLAUDI E VERIFICHE

1. Entro 5 giorni di calendario dall'ultimata installazione presso ogni singola struttura, l'Appaltatore dovrà, in presenza di un referente incaricato dell'Amministrazione, provvedere al collaudo e verifiche degli arredi e complementi, producendo, qualora non già eseguito alla consegna, la seguente documentazione:

- dépliant illustrativi, relazioni tecniche descrittive degli arredi.

DIREZIONE Welfare e salute

Area Residenzialità / Area Diritti e Inclusione

Milano



Comune
di Milano

2. Il collaudo/verifica consisterà in:

- rispondenza degli arredi forniti/installati ai requisiti specificati negli Allegati al Capitolato e nella stima;
- verifica del corretto funzionamento degli stessi.

3. L'Appaltatore della fornitura dovrà mettere a disposizione il proprio personale tecnico per tutta la durata delle operazioni di collaudo/verifica.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prelevare - dandone notizia all'Appaltatore - sino ad un massimo di quattro articoli, tra quelli consegnati e di farli analizzare da laboratori certificati al fine di controllare la piena corrispondenza al presente Capitolato e suoi Allegati e alle norme vigenti, alle dichiarazioni di conformità prodotte dal fornitore e agli eventuali campioni forniti in sede di gara.

5. Tale operazione sarà effettuata a cura dell'Amministrazione e a spese dell'Appaltatore che dovrà altresì provvedere tempestivamente alla sostituzione degli articoli sottoposti a collaudo; inoltre dovrà provvedere immediatamente alla sostituzione di tutti i prodotti già forniti del medesimo tipo del campione analizzato e risultato non conforme.

6. Il verbale di collaudo/verifica finale dovrà recare la firma per accettazione dei referenti incaricati dell'Appaltatore e dell'Amministrazione.

7. Qualora il collaudo/verifica dia esito negativo e i difetti riscontrati non siano eliminabili, l'Appaltatore provvederà al ritiro dei prodotti forniti a sue spese e a sostituirli con prodotti idonei, aventi le stesse caratteristiche come da Capitolato, suoi Allegati e stima economica entro 5 giorni di calendario a far data dal giorno del collaudo medesimo.

ART. 1.16 – ONERI

Gli oneri in carico all'Appaltatore e all'Amministrazione sono i seguenti.

a. APPALTATORE:

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le prestazioni previste dal presente capitolato ed i relativi oneri, in particolare tutti gli oneri – ancorché non esplicitati nel presente capitolato e negli atti di gara - che si rendessero necessari a rendere i beni oggetto della presente gara perfettamente funzionanti e pronti all'uso.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono compresi gli oneri di:

- fornitura di tutti gli arredi, complementi arredo e ogni bene/manufatto richiesti dal presente capitolato;
- rimozione, ritiro e movimentazione all'interno del Comune di Milano di eventuali arredi fuori uso in sostituzione della fornitura consegnata (o in alternativa a un numero di articoli pari alla fornitura consegnata);
- trasporto e scarico necessari per collocare i beni al piano di utilizzo;
- montaggio/installazione secondo le norme tecniche di riferimento e secondo le esigenze indicate dall'Amministrazione;
- rimozione, ritiro e movimentazione dei materiali di risulta e degli imballaggi;
- richiesta e l'ottenimento dell'eventuale occupazione del suolo pubblico;

Lotto 1_AII. 4a - Capitolato speciale rett.

DIREZIONE Welfare e salute

Area Residenzialità / Area Diritti e Inclusione

Milano



Comune
di Milano

- richiesta e l'ottenimento dei permessi di transito in zone a traffico limitato;
- servizi di garanzia;
- ripristino a propria cura e spese di locali, manufatti, infissi, pavimenti, impianti o quant'altro sia stato accidentalmente danneggiato durante l'esecuzione della fornitura, così come sarà accertato ad insindacabile giudizio dal referente della Stazione Appaltante;
- pulizia degli spazi privati e comuni utilizzati per la consegna e installazione e montaggio della fornitura;
- tutti i costi per il rilascio delle certificazioni e qualsiasi altro atto previsto;
- tutti i costi conseguenti o relativi agli allestimenti;
- tutti i costi per l'adeguamento degli arredi, eventuali fori, tagli e modifiche sulle parti di mobilia che dovessero coprire o intralciare l'uso di prese ed interruttori, oppure per necessità di passaggio di cavi o altre canalizzazioni, comprese sagomature e levigature da effettuarsi in loco, oltre a bordure aggiuntive e copri-filo, l'installazione di tasselli murari di fissaggio (compresi tasselli chimici ad alta prestazione), l'applicazione di guarnizioni e/o siliconature fra vari elementi qualora si rendessero necessari;
- tutti i costi per l'eventuale adeguamento degli elementi di arredo alle esigenze di persone con disabilità motoria, se richiesto dalla Stazione Appaltante (a titolo esemplificativo, bordi arrotondati, ante scorrevoli, altezze dei piani etc.);
- ogni altro onere non espressamente indicato a carico dell'Amministrazione.

b. AMMINISTRAZIONE

Sono a carico dell'Amministrazione i seguenti oneri:

- la messa a disposizione dei locali;
- l'energia elettrica necessaria ai lavori di installazione.

Nessun altro onere sarà a carico dell'Amministrazione.

ART. 1.17 – ORGANIZZAZIONE E SEDI

1. L'appaltatore fornirà i prodotti e i servizi richiesti con mezzi e risorse proprie, con personale qualificato, munito dei necessari strumenti e mezzi e ritenuto idoneo a svolgere il servizio.
2. Le consegne dovranno essere effettuate presso le sedi indicate per ogni singola struttura, previo accordo con il referente incaricato per conto dell'Amministrazione.
3. La consegna e la posa degli arredi avverranno nel rispetto delle norme di sicurezza atte a garantire l'incolumità del personale dell'Amministrazione e/o del personale dell'Appaltatore e di terzi, anche ai fini di evitare rischi da interferenze e con tutte le precauzioni necessarie al fine di non arrecare danni ai pavimenti, muri, altri arredi presenti, dispositivi tecnologici.



ART. 1.18– GARANZIA DA VIZI ED EVIZIONE

1. L'aggiudicatario è tenuto a garantire, da vizi e difetti di funzionamento o di montaggio, tutti i prodotti e relativi accessori oggetto della fornitura, ai sensi delle normative vigenti (tra cui art. 1490 c.c., 1497 c.c., 1512 c.c., etc.) per un periodo minimo di 60 (sessanta) mesi, o per il miglior periodo offerto in sede di gara, per i beni forniti soggetti ai CAM (vedi stima pubblicata), e di 24 mesi per tutti gli altri beni forniti, o periodo migliorativo offerto in sede di gara. Detto periodo decorrerà dalla data di accettazione delle forniture mediante sottoscrizione dei verbali di collaudo/verifiche.
2. L'Amministrazione esercita il diritto alla garanzia mediante denuncia al fornitore dei vizi, della mancanza di qualità o del cattivo o non perfetto funzionamento dei beni forniti. Nel periodo di garanzia l'Amministrazione ha diritto alla riparazione e/o alla sostituzione gratuite ogni qualvolta si verifichi il mancato, non perfetto o cattivo funzionamento dei beni ovvero ogniqualvolta l'Amministrazione rilevi il difetto di fabbricazione, la mancanza delle qualità essenziali o dei requisiti minimi.
3. Gli interventi in garanzia di riparazione, atti ad assicurare la funzionalità delle forniture dovranno essere effettuati entro 10 (dieci) giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi), ovvero entro il minor termine offerto in sede di gara, a decorrere dal ricevimento della richiesta di intervento.
4. Nel caso in cui non fosse possibile la riparazione del bene, l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione della fornitura o di componenti della stessa, entro 10 (dieci) giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi) ovvero entro il minor termine offerto in sede di gara, a decorrere dal ricevimento della richiesta di intervento.
5. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi descritti dal presente articolo, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico e smontaggio e montaggio inclusivo di installazione.
6. L'Appaltatore si impegna a fornire, per tutto il periodo della garanzia inclusa l'eventuale estensione offerta in sede di gara, almeno 30 ore totali, aumentabili in sede di offerta, a titolo gratuito per smontaggio/montaggio e riposizionamento in loco di arredi. Queste attività saranno inclusive di tutti i pezzi di ricambio (es. cerniere, pomelli/maniglie, ruote, piedini, serrature, supporti per ripiani, ecc.) e del materiale di consumo che dovessero rendersi necessari. I tempi di esecuzione saranno analoghi a quanto previsto per gli interventi in garanzia. Ogni attività dovrà essere attivata da una specifica richiesta dell'Amministrazione, corredata da un preventivo che indichi le ore necessarie e quindi autorizzata per iscritto dai competenti uffici del Comune di Milano.
7. Nei casi in cui i beni presentino vizi o difetti che li rendano inadatti all'uso cui sono destinati o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, l'Amministrazione potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1492 c.c.
8. La garanzia non si applica ai danni imputabili a:
 - a) comportamenti dolosi o colposi degli utenti;
 - b) incendi, terremoti ed altre calamità naturali;
 - c) un uso non conforme alle istruzioni di montaggio, utilizzo e manutenzione.

In tali ipotesi, solo per la durata della garanzia applicata alla presente fornitura e comunque in vigenza del contratto d'appalto di fornitura, su richiesta dell'Amministrazione, l'Appaltatore

DIREZIONE Welfare e salute

Area Residenzialità / Area Diritti e Inclusione

Milano



Comune
di Milano

fornirà un preventivo con l'indicazione dei costi di parti e manodopera per la riparazione e/o sostituzione della fornitura o di sue parti con applicazione dei prezzi dei listini ufficiali, diminuiti del 30,00% e al ribasso percentuale offerto in sede di gara.

9. La garanzia riguarda tutti i beni oggetto della fornitura con i relativi accessori, componenti e ingranaggi ed è comprensiva di tutte le spese necessarie ad assicurarla.
10. Se entro i suddetti termini l'Appaltatore non adempie agli obblighi di garanzia così descritti, l'Amministrazione applica, in relazione ad ogni giorno di ritardo e ad ogni altro tipo di inadempimento, le penali previste al presente Capitolato e può anche esercitare il diritto di esecuzione in danno, secondo le modalità previste all'art. 6.3 del presente Capitolato.

Garanzia da evizione

L'Appaltatore garantisce da evizione i beni oggetto della fornitura assumendosi l'onere di garantire all'Amministrazione il sicuro e indisturbato godimento dei beni forniti e di mantenere questa indenne di fronte ad azioni o pretese da parte di terzi.



SEZIONE 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente Capitolato Speciale e relativi allegati:
 - **Allegato 1** – Elenco Località;
 - **Allegato 2** – CAM;
 - **Allegato 3** – Planimetrie,
- la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura;
- la stima economica della fornitura;
- il quadro economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione delle forniture.

ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA

1. Il presente contratto è a misura in relazione alla quantità di prestazioni oggetto del presente capitolato.
2. Pertanto, l'Appaltatore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi dell'art. 1329 e 1331 del c.c., mentre l'Amministrazione potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, anche mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del presente capitolato fino all'importo complessivo massimo di cui all'articolo 1.9.

ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
4. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2°, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare l'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del Capitolato: artt. - 1.18 (Garanzia da vizi ed evizione) - 3.5 (Cause sopravvenute – Sospensione) — 6.4 (Recesso).
5. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..
6. Il Comune di Milano è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di



appalto di servizi/forniture, il Comune di Milano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità.

Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.

Il Comune di Milano verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

- 5 L'Appaltatore è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").

Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dal D.Lgs. 24/2023, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di adozione nei suoi confronti di misure ritorsive in conseguenza delle indicate segnalazioni.

I subappaltatori e i subcontraenti, relativamente ai contratti afferenti l'esecuzione dell'appalto, sono tenuti a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").

L'ottemperanza agli adempimenti sopra riportati dovrà essere documentata dall'operatore economico alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella dei contratti di cui al precedente comma.

ART. 2.4 – PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'APPALTATORE

Nel caso di procedure di insolvenza dell'Appaltatore si applica la disciplina prevista dall'art. 124 del Codice dei Contratti.



SEZIONE 3
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
CONTRATTUALE

ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, a firma del RUP/DEC e dell'Appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal RUP/DEC, ed inviato via Pec all'Appaltatore, non viene restituito entro 5 giorni, via Pec, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal RUP/DEC un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.
2. La durata del contratto è di 24 mesi, a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1).

ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

ART. 3.3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

1. L'Amministrazione, visto l'art. 17 commi 8 e 9 del Codice si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP/DEC e dell'Appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 5.1. In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che l'Operatore Economico deve immediatamente eseguire.
2. Nel caso di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del Codice, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP/DEC.

ART. 3.4 – VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, così come previsto dall'art. 120 comma 9 del Codice, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva di cui all'articolo 5.1 dovrà essere adeguatamente integrata.

DIREZIONE Welfare e salute

Area Residenzialità / Area Diritti e Inclusione

Milano

Comune
di Milano**ART. 3.5 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE**

1. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostantiva.
La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 121 comma 1 del Codice, dal Direttore dell'Esecuzione se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore ed inviato al RUP.
La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.
All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopra detto.
2. Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere la risoluzione del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga alla risoluzione, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr. art. 121 comma 5 del Codice).

ART. 3.6 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

1. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

Punto	OGGETTO	Valore percentuale penalità/Valore - importo
1	Per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio della prestazione rispetto alla data prevista per la consegna, verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	1‰ (per mille)
2	Per la mancata comunicazione da parte dell'Appaltatore ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	0,3‰ (per mille)
3	Per la mancata comunicazione al Comune di Milano entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella di stipulazione dei contratti di subappalto o subcontratti, dell'avvenuta comunicazione ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	0,3‰ (per mille)

DIREZIONE Welfare e salute

Area Residenzialità / Area Diritti e Inclusione

Milano

Comune
di Milano

4	Per la fornitura anche di un solo elemento diverso da quelli previsti dal presente Capitolato, dai suoi Allegati e dalla stima, verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	0,5% (per mille)
5	Per errori nell'allestimento dell'arredo, verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	0,5% (per mille)
6	Per il mancato adempimento agli obblighi di garanzia descritti nel presente Capitolato in relazione ad ogni giorno di ritardo, verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	0,5% (per mille)
7	Per mancato ripristino dei locali – manufatti – infissi – pavimenti – impianti o quant'altro sia stato accidentalmente sporcato o danneggiato durante l'esecuzione della fornitura, per ogni piano di struttura, così come sarà accertato ad insindacabile giudizio dal referente dell'Amministrazione, verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	1% (per mille)
8	Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione rispetto ai termini perentori stabiliti per la gestione resi, verrà applicata una penale pari a:	0,5% (per mille)
9	Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione rispetto al termine perentorio stabilito nel presente Capitolato per l'effettuazione delle riparazioni/sostituzioni durante il periodo di assistenza post-vendita, verrà applicata una penale da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	0,5% (per mille)
10	Nel caso di esito anche solo parzialmente negativo del collaudo, per ogni singolo piano di struttura, come previsto dal presente Capitolato, verrà applicata una penale, di:	€ 100,00
11	Nel caso di mancato o solo parziale rimozione e smaltimento irregolare dei materiali di risulta e degli imballaggi, verrà applicata una penale giornaliera dell'importo di:	€ 200,00
12	Per ogni giorno lavorativo di ritardo sulle tempistiche previste per l'effettuazione dei sopralluoghi eventualmente necessari, verrà applicata una penale da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	1% (per mille)
13	Per ogni giorno lavorativo di ritardo sulle tempistiche previste per la realizzazione di eventuali layout previsti dal presente Capitolato, verrà applicata una penale da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	0,5% (per mille)
14	Per ogni singola inosservanza degli impegni assunti nell'Offerta Tecnica in relazione ai requisiti premiali e alle migliorie offerte, verrà applicata una penale da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	5% (per mille)
15	Per ogni inadempienza relativa al mancato accoglimento delle richieste/segnalazioni da parte dell'Amministrazione inerente la fornitura e in caso di omessa attività per la rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.	€ 200,00
16	Per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato e assunti con la presentazione dell'Offerta Tecnica in sede di gara, non espressamente prevista nelle ipotesi sopra indicate, verrà applicata una penale da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	1% (per mille)



2. Le penali non potranno esser comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto.
3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.
4. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.
5. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
6. Le penali potranno essere applicate anche in caso di avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 3.7 – REFERENTI DELL'APPALTO

1. L'Appaltatore dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prestazione, i numeri telefonici (cellulare, fisso) e indirizzo di posta elettronica del proprio referente che dovrà essere sempre reperibile da parte dell'Amministrazione almeno dalle ore 07,00 alle 20,00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.
2. Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:
 - partecipare ad incontri preventivi con il RUP/Direttore dell'esecuzione per la programmazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
 - verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività formative rispondendone della gestione;
 - provvedere a comunicare al RUP/Direttore dell'Esecuzione tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
 - presidiare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività;
3. L'Amministrazione, successivamente all'aggiudicazione, indicherà i referenti amministrativi che cureranno la parte relativa alle attività amministrative e contabili legate all'esecuzione del presente affidamento e rappresenteranno l'unica interfaccia amministrativa dell'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore.
4. L'Appaltatore dovrà provvedere a comunicare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno indicate, tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività; dovrà inoltre presidiare tutte le attività di trasporto consegna e allestimento previste dal presente appalto mettendo in atto tutte le misure necessarie al loro corretto svolgimento.



ART. 3.8 – PERSONALE

1. Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 30 giorni dalla data di avvio delle stesse.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. (cfr. art.-11 comma 6 del Codice).

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi-

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 11 comma 6 del Codice).

In relazione a quanto previsto dall'art. 57 del Codice, l'Appaltatore, dovrà garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, e garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11 del Codice.



A tutela dell'occupazione ed al fine di salvaguardia delle professionalità acquisite, s'impegna nell'ambito di un confronto, di concerto con l'operatore economico uscente e per il tramite delle associazioni imprenditoriali di appartenenza e delle organizzazioni sindacali territoriali e di categoria, a ricercare e favorire soluzioni che garantiscano la permanenza in servizio del personale dell'operatore economico uscente, ai sensi di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare al RUP **prima dell'inizio delle prestazioni** o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l'indicazione del CCNL applicato, della tipologia contrattuale e del livello di inquadramento.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del RUP/DEC.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al RUP/ DEC, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al RUP/ DEC, che svolgerà le funzioni di controllo.

2. Ulteriori obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto all'applicazione e al rispetto delle indicazioni in merito alle pari opportunità, generazionali e di genere di cui all'art. 57 e All. II.3 del Codice dei contratti come meglio specificate nelle linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20/06/2023.

In particolare:

- l'Appaltatore dovrà assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

- Nel caso l'Appaltatore sia operatore economico di cui all'art. 1 comma 2 dell'All. II.3 al Codice dei contratti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, esso è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di



cui al periodo precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- Nel caso l'Appaltatore sia operatore economico di cui all'art. 1 comma 2 dell'All. II.3, esso è tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l'applicazione delle penali previste all'art. 3.6 del presente C.S.A.

3. Doveri del personale

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto; pertanto l'Appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.9 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

1. L'Appaltatore dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 119 comma 3 lettera a) del Codice).
2. Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. La prestazione principale non può essere oggetto di affidamento a lavoratori autonomi, se non per segmenti operativi specialistici. Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le attività secondarie, accessorie o sussidiarie.

ART. 3.10 – SICUREZZA

1. L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per

DIREZIONE Welfare e salute

Area Residenzialità / Area Diritti e Inclusione

Milano



Comune
di Milano

la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).

Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione, è il Responsabile del Servizio di Protezione ubicato in Viale Tunisia n. 50 – 20124 MILANO (tel. 0248015228).

3. In caso di esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 26 comma 2 lettere a) e b) e art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 a coordinarsi ed a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o dirigente delegato).
4. **L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.**

ART. 3.11 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice a cui espressamente si rinvia.
È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
2. Il subappalto, anche nel caso di subappalto a "cascata" di cui al precedente comma 3, dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, stante quanto statuito dall'art. 119 commi 4 e 5 del Codice.
Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:
 - ✓ che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;
 - ✓ che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il subappaltatore;
 - ✓ che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - ✓ che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti alle forniture da espletare in subappalto;
 - ✓ che non sussistano, nei confronti del subappaltatore o del cottimista, o dell'eventuale subappaltatore "a cascata" le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti che saranno verificati nei termini e modalità previsti dal predetto Codice.
3. Nell'istanza di subappalto l'Appaltatore deve indicare se il subappaltatore intende subappaltare a sua volta. In tal caso l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto presso l'Amministrazione, dovrà trasmettere alla stessa Amministrazione la certificazione attestante che

DIREZIONE Welfare e salute

Area Residenzialità / Area Diritti e Inclusione

Milano



Comune
di Milano

il subappaltatore e l'eventuale subappaltatore a "cascata" è in possesso dei requisiti generali e tecnico/economici richiesti per le prestazioni da realizzare, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile.

4. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
5. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82 e ss.mm.ii.
6. È fatto obbligo all'Appaltatore di stipulare i contratti di subappalto, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che si intendono subappaltare, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Fatta salva la possibilità per gli operatori economici di indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese, motivando le ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
7. È fatto obbligo all'Appaltatore, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art.60 comma 2 del Codice, l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.
8. È fatto obbligo all'Appaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, di applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis del Codice, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis del Codice.
9. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.
10. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'Appaltatore. Si rinvia all'art. 119 comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici

DIREZIONE Welfare e salute

Area Residenzialità / Area Diritti e Inclusione

Milano



Comune
di Milano

11. Le disposizioni previste dall'art. 119 del Codice o da altri articoli del codice in tema di subappalto si applicano anche in caso di subappalto a "cascata".



SEZIONE 4

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

1. È prevista la revisione periodica dei prezzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del Codice dei contratti.
2. La revisione periodica del prezzo viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile dell'esecuzione del contratto.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini, una variazione del costo della fornitura (o in alternativa del servizio), in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire (art. 60 comma 2 lett. b D. Lgs 36/2023), si attivano le clausole di revisione prezzi di cui al comma 2 dell'art. 60 D. Lgs. 36/2023. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici, anche disaggregati dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie.

3. Ai fini dell'applicazione della clausola di revisione prezzi trova applicazione il seguente indice:

CPV	Descrizione CPV	Tipo indice	Indice ISTAT
39150000-8	Arredi e attrezzature varie	PPI – prezzi alla produzione dell'industria	Codice ATECO 31.00 (Fabbricazione di mobili)

4. Ai sensi dell'art. 3 c. 1 dell'all. II.2-bis del Codice, la frequenza di monitoraggio dell'indice indicato nella tabella di cui al comma 3 del presente articolo corrisponde alla frequenza di aggiornamento degli indici revisionali operata dall'ISTAT (<https://www.istat.it/statistiche-per-temi/economia/prezzi/#Accesso-ai-dati>).
5. Nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto servizi o forniture di natura diversa riconducibili a codici CPV associati a diversi indici di revisione, ai fini della revisione prezzi, l'Amministrazione applica la revisione prezzi alle sole prestazioni che hanno registrato una variazione **superiore al 5%** (art. 13 c. 1 lett. e) dell'allegato II.2-bis al Codice).

ART. 4.2 – ANTICIPAZIONE

1. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 125 comma 1 del Codice dei contratti pubblici.
2. L'aggiudicatario ha facoltà di richiedere l'anticipazione del prezzo calcolata sul valore delle prestazioni di **ciascuna annualità contabile**, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti.

DIREZIONE Welfare e salute

Area Residenzialità / Area Diritti e Inclusione

Milano



Comune
di Milano

L'anticipazione deve essere richiesta entro il termine di 15 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, con istanza corredata dalla relativa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa e verrà erogata entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. La garanzia dovrà essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma e dovrà essere presentata corredata di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 4.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A – FATTURAZIONE

1. La fatturazione del corrispettivo per la fornitura dei beni oggetto indicati negli *Allegati* al presente Capitolato e nella stima e dei beni ulteriori o diversi di cui all'art. 1.9bis dovrà avvenire alla seguente scadenza:
fatturazione posticipata alla sottoscrizione del verbale di collaudo/verifica finale a seguito di consegna e installazione/montaggio degli arredi, complementi di arredo della singola struttura.
2. Maturate le condizioni contrattuali l'Appaltatore dovrà trasmettere via mail all'indirizzo di posta elettronica dell'Area Domiciliarità: areadomiciliaritaeculturadellasalute@pec.comune.milano.it una rendicontazione (Stato Avanzamento Prestazioni) dettagliata delle prestazioni effettuate nel periodo di riferimento, al fine della preventiva verifica di conformità delle stesse da parte del RUP nel termine di 23 giorni, fatta salva la possibilità da parte dell'Appaltatore di presentare contestazioni scritte.
Il RUP, **entro i successivi 7 giorni solari**, calcola l'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all'art. 11 comma 6 del Codice e provvede all'emissione del certificato di pagamento.
Ottenuto dal RUP l'importo del relativo Certificato di Pagamento, l'Appaltatore contestualmente emetterà la fattura, che dovrà essere accompagnata dall'elenco delle prestazioni eseguite.
3. La fattura elettronica relative dovrà essere intestata ed inviata a: COMUNE DI MILANO – Area Domiciliarità - Via Sile, 8 – 20139 Milano. Nella sezione “1.1.4 “CodiceDestinatario” di ciascuna fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio che identifica l'Area della Direzione Welfare e Salute del Comune di Milano sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero:
- per Domiciliarità DN4AF2

DIREZIONE Welfare e salute

Area Residenzialità / Area Diritti e Inclusione

Milano



Comune
di Milano

4. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.
5. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
 - a. i riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, PG contratto, altri dati comunicati dall'Amministrazione);
 - b. nella sezione 1.2.6 <riferimento amministrazione> i seguenti codici identificativi dell'unità organizzativa competente per la gestione del contratto:
 - Area Domiciliarità 001870000199999;
 - c. nella sezione 2.1.2 Numero CIG (codice identificativo gara / numero CUP (codice unico di progetto));
 - d. l'importo contrattuale espresso in Euro;
 - e. eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;
 - f. tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.);
 - g. ogni altra indicazione utile.
6. In caso di Associazione Temporanea d'Imprese la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in proporzione alle attività effettivamente prestate. Il fatturato verrà, comunque, liquidato a favore della mandataria.

B – PAGAMENTI

- 1) Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, si richiama l'art. 17 commi 8 e 9 del Codice.
- 2) Il termine di pagamento della prestazione è di **30 giorni solari** decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento da parte del RUP previa acquisizione della fattura come indicato al precedente punto A. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'Appaltatore, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.
- 3) In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.
- 4) In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 e s.m.i..
- 5) In occasione del primo pagamento utile l'Appaltatore dovrà comprovare l'avvenuta comunicazione di cui all'art. 2.3 punto n. 5 in materia di whistleblowing, in mancanza della quale il pagamento rimarrà sospeso fino all'adempimento di tale prescrizione.

C – SALDO FINALE

1. Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato



di verifica di conformità previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

2. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente paragrafo B.
3. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010 e con le modalità già indicate al precedente paragrafo B.

ART. 4.4 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) punto 2 del Codice.
2. Nei casi previsti dall'art. 120 comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del Codice le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice.
Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs. 159/2011.
Ferre restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione, anche parziale, del contratto e/o l'utilizzo dello stesso ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
4. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e art. 6 dell'all. II.14 del Codice.

ART. 4.5 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

DIREZIONE Welfare e salute

Area Residenzialità / Area Diritti e Inclusione

Milano



Comune
di Milano

1. L'accertamento di regolare esecuzione è diretto a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. L'Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spese, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.
3. L'accertamento di regolare esecuzione è concluso dal RUP non oltre 3 (tre) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali; il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'Appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni.
4. Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.



SEZIONE 5

CAUZIONE E GARANZIE

ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE

1. L'Appaltatore è tenuto a prestare (art. 117 del Codice), una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari al cinque per cento dell'importo contrattuale.
2. La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
3. L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto.
4. La garanzia dovrà essere emessa e firmata digitalmente, verificabile telematicamente presso l'emittente (art. 106 D. Lgs 36/2023) dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso **dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati, oltre che essere corredata da apposita appendice con la quale il garante dichiara di essere consapevole e di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, accertato dall'Amministrazione, potrà essere applicata la sanzione dell'escussione della cauzione.**

Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del "Comune di Milano" e intestate all'Appaltatore.

La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

5. La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione del Certificato di Verifica di Conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
6. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore.

DIREZIONE Welfare e salute

Area Residenzialità / Area Diritti e Inclusione

Milano



Comune
di Milano

7. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
8. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
9. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
10. In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.
11. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
12. L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito deve permanere fino al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
13. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di ulteriore garanzia (art. 117 comma 9 del Codice).

ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA

omissis

ART. 5.3 – ASSISTENZA POST VENDITA

1. I beni da fornire dovranno essere garantiti da qualsiasi vizio funzionale o degrado anomalo in riferimento all'uso al quale i beni sono destinati per un periodo di 24 mesi o periodo migliorativo offerto per i prodotti non sottoposti ai CAM (60 mesi o periodo migliorativo proposto in sede di offerta per i prodotti sottoposti ai CAM) decorrente dalla data del verbale di verifica di conformità. Per tale periodo l'Appaltatore dovrà presentare fidejussione corredata di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità del soggetto firmatario il titolo di garanzia, per un importo pari al 10% (dieci) dell'importo contrattuale. Tale garanzia dovrà essere escutibile a prima richiesta.
2. Nel caso di forniture a consegne ripartite la garanzia dovrà decorrere dalla data del primo verbale di verifica di conformità e avere validità pari al periodo di garanzia complessivo proposto calcolata dalla data del verbale di verifica di conformità.



SEZIONE 6

NORME FINALI

ART. 6.1 – RISERVE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Le controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute dei contratti di servizi e di fornitura continuativa o periodica di beni saranno risolte:

- a. per le riserve, applicando in quanto compatibili gli artt. 210, 211 e 212 e gli artt. 34 e 7 dell'all. II.14 del Codice dei contratti secondo le procedure adottate dall'Amministrazione Comunale in base al proprio ordinamento interno;
- b. le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte per gli appalti misti anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

- c. Per le contestazioni relative agli aspetti tecnici, secondo la procedura di seguito descritta. Il DEC o l'Appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nella contabilità in occasione della sottoscrizione del primo SAP utile.

Se le contestazioni riguardano fatti, il DEC redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.



2. Per qualsiasi controversia, se non definita al comma 1, relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 6.2 – RISOLUZIONE

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122 comma 2 del Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 122 – comma 1 del Codice.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.
3. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
 - a. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
 - b. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
 - c. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.10);
 - d. subappalto non autorizzato;
 - e. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
 - f. ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
 - g. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
 - h. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 30 giorni solari;
 - i. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
 - j. il contraente utilizzi, nell'esecuzione dei Contratti, subforniture realizzate utilizzando pratiche di reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri umani;
 - k. il contraente non informi l'Amministrazione Comunale di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazione di norme a tutela degli stessi, riscontrata nell'esecuzione del contratto e/o nell'approvvigionamento di materiali e/o subforniture;
 - l. il contraente non collabori con l'Amministrazione in relazione a qualsiasi possibile indagine e/o informativa in merito alla violazione di norme in materia di tratta di esseri umani, fermo restando il tempestivo coinvolgimento delle Autorità competenti;
 - m. nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigore dello stesso, la fornitura oggetto del presente capitolato sia reso disponibile in una convenzione di cui all'art. 26 della L. 488/1999 stipulata da CONSIP, dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), dal Centro Aggregatore della Città Metropolitana di Milano e dal Centro

DIREZIONE Welfare e salute

Area Residenzialità / Area Diritti e Inclusione

Milano



Comune
di Milano

Aggregatore della Provincia di Brescia a condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione.

- n. se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione;
 - o. mancata osservanza da parte del personale dell'Appaltatore e del subappaltatore del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano;
 - p. nell'ipotesi prevista dall'art. 104 comma 9 del Codice.
3. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
 4. Nel caso di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza di stipulazione contrattuale, si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni, qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento o fattispecie richiamate nel presente articolo.

ART. 6.3 – ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.
2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 6.4 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del Codice.
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R o altro mezzo equivalente (quale la Posta Elettronica Certificata). Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
3. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - spese sostenute dall'Appaltatore;
 - valore dei materiali utili esistenti in magazzino;
 - un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

DIREZIONE Welfare e salute

Area Residenzialità / Area Diritti e Inclusione

Milano



Comune
di Milano

ART. 6.5 – RESPONSABILITA’

1. L’Appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. È altresì, responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori.
3. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere l’Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6.6 – VIGILANZA E CONTROLLI

L’Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l’esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell’esecuzione della prestazione.

Il responsabile unico del progetto, in caso di avvalimento, accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento (art. 104 comma 9 del Codice dei contratti pubblici e art. 8 comma 1 lettera i) dell’Allegato I.2).

Per ciascun intervento di controllo (con esito positivo o negativo) verrà redatto apposito report o verbale o check list.

ART. 6.7 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 6.8 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 6.9 – STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Il contratto sarà stipulato **in modalità elettronica** in forma pubblica a cura dell’ufficiale Rogante dell’Amministrazione. All’aggiudicatario sarà richiesta la disponibilità della firma digitale.
2. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.
3. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell’Appaltatore.

Lotto 1_AII. 4a - Capitolato speciale rett.

DIREZIONE Welfare e salute

Area Residenzialità / Area Diritti e Inclusione

Milano



Comune
di Milano

4. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 6.10 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Le prestazioni oggetto dell'appalto e la conseguente esecuzione delle attività contrattuali non comportano il trattamento di dati personali.
2. Le parti, per i dati relativi ai propri rappresentanti, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, anche oralmente, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante "disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali" e dichiarano che i dati dei rappresentanti stessi vengono trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti connessi ai soli fini della gestione del rapporto contrattuale e dei relativi adempimenti.

IL RUP

Dott. Guido Gandino

Direttore Area

(firmato digitalmente)

Allegati:

- **Allegato 1** – Elenco Località;
- **Allegato 2** – CAM;
- **Allegato 3** – Planimetrie

DIREZIONE Welfare e salute

Area Residenzialità / Area Diritti e Inclusione

Milano

Comune
di Milano**Allegato 1** – Elenco Località

LOTTO	Area	COMPLESSO	INDIRIZZO	PIANO
LOTTO 1	AREA DOM iciliarità	CDD Gonzaga	L.go Guerrieri Gonzaga 4	terra
LOTTO 1	AREA DOM iciliarità	CDD Anfossi	Via Anfossi 25/A	terra
LOTTO 1	AREA DOM iciliarità	CDD Barabino	Via Barabino 4	rialzato con rampa
LOTTO 1	AREA DOM iciliarità	CDD De Nicola	Via De Nicola 3	terra
LOTTO 1	AREA DOM iciliarità	CDD Narcisi	Via dei Narcisi 3	terra
LOTTO 1	AREA DOM iciliarità	CDD Noale	Via Anselmo da Baggio 54	1° piano
LOTTO 1	AREA DOM iciliarità	CDD Appennini	Via Appennini 147	terra
LOTTO 1	AREA DOM iciliarità	CDD Ippodromo	Via Cilea 148	terra
LOTTO 1	AREA DOM iciliarità	CDD Treves	Via Colleoni 6	terra
LOTTO 1	AREA DOM iciliarità	CDD Faravelli	Via Colleoni 8	1° piano
LOTTO 1	AREA DOM iciliarità	CDD Pini	Via Sant'Erlembardo 4	terra
LOTTO 1	AREA DOM iciliarità	CDD Negri	Via Sant'Erlembardo 4	terra
LOTTO 1	AREA DOM iciliarità	CDD Cherasco	Via Sant'Erlembardo 4	1° piano
LOTTO 1	AREA DOM iciliarità	CDD Statuto	Via Statuto 17	rialzato con rampa
LOTTO 1	AREA DOM iciliarità	CDD Da Novate	Via Bernardino Da Novate 4	terra

DIREZIONE Welfare e salute

Area Residenzialità / Area Diritti e Inclusione

Milano

Comune
di Milano

COMPLESSO	INTERNO	tipologia struttura	tavolo da pranzo piccolo DOM	tavolo da pranzo grande DOM	sedia da pranzo DOM	divano 2 posti DOM	divano 3 posti DOM	poltrona DOM	scaffalature DOM
CDD Gonzaga	Centro Diurno Disabili	Spazi polifunzionali	2	0	9	0	5	0	9
CDD Anfossi	Centro Diurno Disabili	Spazi polifunzionali	8	1	0	2	1	12	10
CDD Barabino	Centro Diurno Disabili	Spazi polifunzionali	16	1	20	7	2	2	12
CDD De Nicola	Centro Diurno Disabili	Spazi polifunzionali	6	2	0	1	1	2	2
CDD Narcisi	Centro Diurno Disabili	Spazi polifunzionali	2	10	0	2	5	5	0
CDD Noale	Centro Diurno Disabili	Spazi polifunzionali	0	3	30	3	2	5	0
CDD Appennini	Centro Diurno Disabili	Spazi polifunzionali	7	7	20	4	2	5	10
CDD Ippodromo	Centro Diurno Disabili	Spazi polifunzionali	1	2	0	2	4	20	2
CDD Treves	Centro Diurno Disabili	Spazi polifunzionali	12	8	25	0	1	2	0
CDD Faravelli	Centro Diurno Disabili	Spazi polifunzionali	11	6	35	2	3	11	16
CDD Pini	Centro Diurno Disabili	Spazi polifunzionali	24	9	38	4	3	4	2
CDD Negri	Centro Diurno Disabili	Spazi polifunzionali	15	4	35	3	0	3	2
CDD Cherasco	Centro Diurno Disabili	Spazi polifunzionali	5	8	40	1	1	1	1
CDD Statuto	Centro Diurno Disabili	Spazi polifunzionali	4	4	0	1	4	4	2
CDD Da Novate	Centro Diurno Disabili	Spazi polifunzionali	20	20	35	5	5	2	25



Allegato 2 – CAM

Si riportano di seguito i criteri obbligatori di cui al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 dicembre 2022 “Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni”

L’Appaltatore dovrà comprovare il rispetto di ciascun criterio presentando la documentazione prevista ed elencata nei paragrafi “Verifiche” previste nell’allegato del citato Decreto Ministeriale.

Tavolo da pranzo piccolo ignifugo - prog. 1; tavolo da pranzo grande ignifugo - prog. 2; sedia da pranzo ignifuga - prog.3;

4.1 SPECIFICHE TECNICHE

4.1.2 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato

4.1.3 Emissioni di formaldeide da pannelli

4.1.4 Emissioni di composti organici volatili

4.1.5 Prodotti legnosi

4.1.9 Requisiti del prodotto finale

4.1.10 Imballaggi

4.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI

4.2.1 Ritiro imballaggi

4.2.2 Garanzia

Divano 2 posti IGN - prog.4; divano 3 posti IGN - prog.5; poltrona IGN - prog.6;

4.1 SPECIFICHE TECNICHE

4.1.2 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato (se presente legno)

4.1.3 Emissioni di formaldeide da pannelli (se presente legno)

4.1.4 Emissioni di composti organici volatili

4.1.5 Prodotti legnosi (se presente legno)

4.1.6 Materiali plastici

4.1.7 Materiali per i rivestimenti

4.1.8 Materiali di imbottitura

4.1.9 Requisiti del prodotto finale

4.1.10 Imballaggi

4.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI

4.2.1 Ritiro imballaggi

4.2.2 Garanzia

DIREZIONE Welfare e salute

Area Residenzialità / Area Diritti e Inclusione

Milano



Comune
di Milano

Scaffalature IGN - prog.7

4.1 SPECIFICHE TECNICHE

4.1.4 Emissioni di composti organici volatili

4.1.9 Requisiti del prodotto finale

4.1.10 Imballaggi

4.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI

4.2.1 Ritiro imballaggi

4.2.2 Garanzia



Allegato 3 – Planimetrie

CDD Gonzaga

Caratteristiche degli spazi

Le superfici di riferimento utilizzate sono tratte dai disegni forniti e vanno considerate come un' approssimazione.

_Palestra: 55 mq | 6 utenti e 2 operatori, con distanziamento di 2 metri tra i soggetti


_Laboratorio: 22 mq ciascuna | 2 coppie utente - operatore, con distanziamento di 2 metri tra i soggetti

_Salone refettorio: 88 mq | 6 utenti e 2 operatori, con distanziamento di 2 metri tra i soggetti

_Sala inform.: 25 mq | 2 coppie utente - operatore, con distanziamento di 2 metri tra i soggetti


_Segreteria: 25 mq | 2 coppie utente - operatore, con distanziamento di 2 metri tra i soggetti

_Cucina: 22 mq | 1 coppia utente - operatore, con distanziamento di 2 metri tra i soggetti






CDD Anfossi






CDD Barabino






Comune
 di Milano

CDD De Nicola






CDD Narcisi






CDD Noale





CDD Appennini




APPENNINI



CDD Ippodromo


IPPODROMO



PIANTA PIANO TERRENO




CDD Treves





CDD Faravelli

VA GATTAMELATA





CDD Pini – Negri – Cherasco





CDD Statuto



